

Roma, 31 luglio 2026

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

***NEWS - Rassegna stampa***

**RASSEGNA STAMPA\_2026\_30**

**OGGETTO: “Temi di interesse”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Riciclaggio, la confisca è ridotta**

La confisca diretta sul profitto del reato di riciclaggio a carico dell'autore della condotta può essere disposta soltanto sul vantaggio patrimoniale ottenuto dal riciclatore e non sull'intero ammontare delle somme ripulite attraverso le operazioni di laundering: manca, infatti, il vincolo solidaristico che giustificerebbe l'ablazione di tutto il capitale movimentato laddove l'autore del riciclaggio non concorre nel reato presupposto. Così la Cassazione penale, terza sezione, nella sentenza n. 27671 del 23 luglio 2026, che tuttavia dà atto dell'esistenza dell'orientamento opposto secondo cui è invece confiscabile l'intera somma perché le fonti eurounitarie si rifanno a una nozione ampia di proventi del reato: la questione potrebbe dunque arrivare presto alle Sezioni unite. Oro puro Boccato il ricorso del pubblico ministero: diventa definitiva a decisione del tribunale del riesame che annulla in parte il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, distinguendo il profitto del reato presupposto, la frode fiscale, da quello specifico del delitto di autoriciclaggio. Una spa acquista argento puro, che è esente Iva per il regime di inversione contabile, ma si fa emettere fatture con Iva da cartiere che simulano la cessione di leghe argentifere. L'imposta incassata dai fornitori non è versata all'erario, mentre l'acquirente la neutralizza indebitamente in compensazione di gruppo. I pm ipotizzano anche l'autoriciclaggio perché l'imposta evasa - cioè il provento del reato presupposto - è reinvestito nell'acquisto di oro puro, poi “fatto sparire” attraverso vari passaggi cartolari tra società in modo ostacolarne la tracciabilità e monetizzare il vantaggio. Condotte tipizzate Non trova tuttavia ingresso la tesi della Procura secondo cui la confisca non si può limitare al vantaggio aggiuntivo. Il collegio conferma l'orientamento restrittivo seguito dal Tribunale perché risponde meglio «alla particolare struttura» dell'autoriciclaggio, che punisce la reimmissione dei proventi nel circuito economico per trarne un ulteriore profitto, escludendo la mera utilizzazione o godimento personale. Il legislatore, infatti, ha previsto nell'articolo 648-ter Cp che non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate «alla mera utilizzazione o al godimento personale». La fattispecie mira a sanzionare - anche attraverso lo strumento della confisca disciplinata dal successivo articolo 648-quater Cp - le condotte tipizzate in modo esplicito: il relativo profitto deve quindi essere



parametrato al guadagno, diverso dal mero godimento, originato da condotte come impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie o speculative del denaro, dei beni delle altre utilità provenienti dal reato presupposto. Fattispecie distinte Insomma: il profitto confiscabile coincide soltanto con il vantaggio aggiuntivo generato dal reimpiego, restando distinto dal capitale originario, che è profitto del reato presupposto: confiscare l'intero importo finirebbe per confondere le due autonome e distinte fattispecie. struttura» dell'autoriciclaggio, che punisce la reimmersione dei proventi nel circuito economico per trarne un ulteriore profitto, escludendo la mera utilizzazione o godimento personale. Il legislatore, infatti, ha previsto nell'articolo 648-ter Cp che non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate «alla mera utilizzazione o al godimento personale». La fattispecie mira a sanzionare - anche attraverso lo strumento della confisca disciplinata dal successivo articolo 648-quater Cp - le condotte tipizzate in modo esplicito: il relativo profitto deve quindi essere parametrato al guadagno, diverso dal mero godimento, originato da condotte come impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie o speculative del denaro, dei beni delle altre utilità provenienti dal reato presupposto.

*Fonte: Dario Ferrara, Italia Oggi del 25 luglio 2026*

➤ **Nel patto di famiglia sono liberalità indirette del disponente le attribuzioni compensative**

Con un documento di ricerca pubblicato ieri, il CNDCEC e la FNC hanno compiuto un'opera di ricognizione del trattamento fiscale, diretto e indiretto, applicabile al patto di famiglia ex art. 768-bis e ss. c.c. Quanto al trattamento impositivo indiretto delle attribuzioni realizzate attraverso l'istituto in esame, l'unico punto fermo fissato dal legislatore (che, per il resto, non ha mai dettato una disciplina organica dei profili fiscali connessi a tutti i trasferimenti patrimoniali presenti nel patto di famiglia) è costituito dalla fattispecie di esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90. Nel caso di azioni e di quote sociali di società di capitali, l'agevolazione è fruibile a condizione che il trasferimento effettuato tramite patto di famiglia consenta al beneficiario di acquisire o integrare il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., ossia di acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. È, inoltre, necessario che l'avente causa assuma l'impegno di mantenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, pena la decadenza dal beneficio e il recupero dell'imposta in misura ordinaria, oltre all'applicazione di sanzioni e interessi. Su questo precetto si innestano, poi, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte nn. 20/2020 e 271/2025, ove si è affermato che l'esenzione ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 si applica anche nel caso di trasferimento della nuda proprietà di azioni e partecipazioni a condizione che, contestualmente al patto di famiglia, sia stipulata una convenzione ex art. 2352 c.c. con la quale il diritto di voto nell'assemblea ordinaria viene attribuito al nudo proprietario. In aggiunta alla prassi menzionata dal documento in analisi, merita un cenno anche la recente risposta n. 143/2026, che afferma che l'esenzione ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 non può trovare applicazione allorché il trasferimento mediante patto di famiglia della nuda proprietà di azioni o quote di società di capitali (con riserva di usufrutto a vita in capo al disponente) sia accompagnato da clausole statutarie che ostacolano di fatto il conseguimento del controllo dell'assemblea ordinaria da parte del beneficiario; ciò in quanto il potere di voto trasferito al donatario della nuda proprietà deve essere pieno e onnicomprensivo, specie con riferimento alla destinazione e ripartizione degli utili (Cass. n.



6616/2026). Qualora, invece, oggetto del patto di famiglia sia il trasferimento di quote in società di persone, ai fini dell'operatività del regime di esenzione, l'art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 richiede unicamente che il discendente assegnatario si impegni a detenere le quote ricevute per il quinquennio successivo alla stipula del patto, pena la decadenza dal beneficio con il conseguente recupero dell'imposta in misura ordinaria, oltre a sanzioni e interessi. Anche in tale ipotesi, l'Amministrazione finanziaria (cfr. risposta n. 116/2026) estende l'agevolazione ai trasferimenti della nuda proprietà di quote, purché il socio nudo proprietario acquisisca la titolarità piena di ogni potere gestorio della società di persone e si impegni a proseguire l'attività d'impresa e a mantenere le quote ricevute per il quinquennio (Cass. n. 7619/2026). Ancora, rispetto ai comportamenti da adottare nel periodo di osservazione quinquennale, è richiamata la circolare dell'Agenzia n. 3/2008, ove si è chiarito che in presenza di operazioni straordinarie (scissioni, fusioni, trasformazioni) effettuate nei cinque anni successivi al trasferimento, l'esenzione può essere mantenuta se le predette operazioni: diano origine a società di persone, ovvero incidano sulle stesse, a prescindere dal valore della quota assegnata al socio, poiché in presenza di società di persone, ai fini dell'applicabilità dell'agevolazione non è richiesto il requisito del controllo di diritto, ma unicamente quello della prosecuzione dell'attività d'impresa; diano origine a, ovvero incidano su, società di capitali, a condizione, in questo caso, che il socio mantenga o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 comma 1 n. 1) c.c. (nello stesso senso, risposte nn. 11/2026 e 155/2020). Circa il regime impositivo indiretto delle attribuzioni compensative che il discendente assegnatario deve fare a favore degli altri legittimari non assegnatari, il documento di ricerca mette in luce la soluzione interpretativa adottata dalla Cassazione nella sentenza n. 29506/2020, che ha posto fine a un pregresso dibattito, stabilendo che la liquidazione operata dall'assegnatario deve considerarsi, ai soli fini impositivi, una liberalità indiretta del disponente a favore dei legittimari non assegnatari per il tramite del discendente assegnatario. Ne conseguono, secondo una tesi fatta propria anche dalla ris. n. 12/2025 dell'Agenzia delle Entrate, l'applicabilità dell'art. 58 comma 1 del DLgs. 346/90 e la determinazione dell'imposta di donazione in base alle aliquote e franchigie operanti in base al rapporto di parentela o di coniugio tra il disponente e il legittimario non assegnatario.

*Fonte: Carmela Novella, Eutekne del 28 luglio 2026*

### ➤ **Criptoasset, due diligence sulla residenza fiscale**

Le FAQ delle Entrate sul Crypto-Asset Reporting Framework (Carf) segnano il passaggio dalla costruzione della disciplina all'applicazione, momento delicato perché il nuovo sistema di comunicazione delle operazioni in crypto-attività, destinato ad alimentare lo scambio automatico internazionale delle informazioni previsto dagli standard Ocse e dalla direttiva DAC8, impone agli operatori obblighi del tutto nuovi. Le risposte dell'amministrazione non innovano la disciplina, ma riducono le aree di incertezza. Il primo chiarimento riguarda il perimetro soggettivo. Le FAQ aiutano a individuare con precisione quali operatori assumono la qualifica di Reporting crypto-asset service provider e, quindi, sono tenuti agli obblighi di raccolta, verifica e trasmissione dei dati. È un aspetto tutt'altro che marginale, poiché la pluralità dei modelli operativi nel mercato delle crypto-attività rende spesso difficile ricondurre le piattaforme all'interno delle categorie. Il secondo profilo interessa la due diligence. L'Agenzia fornisce indicazioni sull'identificazione della clientela e sulla raccolta delle informazioni necessarie per attribuire la residenza fiscale degli utenti. La qualità di



questi dati è il presupposto per uno scambio automatico affidabile e limita il rischio di comunicazioni inesatte o incomplete. Un terzo elemento riguarda la qualità delle informazioni da trasmettere. Le FAQ confermano l'impostazione sostanziale: non è sufficiente adempiere formalmente all'obbligo comunicativo, ma occorre assicurare la coerenza tra le informazioni raccolte, le operazioni effettuate e i dati oggetto di trasmissione. Per gli intermediari significa rafforzare le procedure interne e i controlli preventivi, anche sotto il profilo informatico. Le indicazioni producono effetti anche per i contribuenti. L'estensione dello scambio automatico alle cripto-attività rende sempre più difficile confidare nell'assenza di informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Diventa essenziale verificare che le operazioni siano correttamente documentate e che i dati presenti presso gli operatori coincidano con quelli riportati nelle dichiarazioni fiscali e negli obblighi di monitoraggio. L'ultimo messaggio è di carattere sistematico. Il Carf conferma l'evoluzione del rapporto tra Fisco e contribuente verso un modello fondato sulla disponibilità preventiva delle informazioni. I controlli si spostano dalla fase successiva alla dichiarazione alla qualità dei dati acquisiti a monte. In questo scenario il ruolo degli intermediari cambia: non sono più soltanto soggetti chiamati a trasmettere informazioni, ma diventano il primo presidio della correttezza del sistema. Le FAQ vanno lette non soltanto come una raccolta di risposte a quesiti operativi, ma come il primo manuale applicativo della nuova disciplina. Per professionisti, intermediari e contribuenti sono l'occasione per adeguare le procedure, riducendo il rischio di errori nella fase di avvio di un sistema destinato a incidere sulla fiscalità delle cripto-attività e sulla cooperazione amministrativa internazionale.

*Fonte: Valerio Vallefucio, Il sole 24 Ore del 30 luglio 2026*

➤ **Risarcimento del danno anche con violazione del patto fiduciario «a catena»**

La Corte di Cassazione, fornendo una dettagliata ricostruzione del patto fiduciario in materia di partecipazioni sociali, si è pronunciata sulle conseguenze della violazione del patto nell'ipotesi in cui il negozio sia attuato mediante una "catena" di soggetti interposti (Cass. n. 17151/2023). Nell'ambito del giudizio, l'attrice aveva dedotto che, in violazione del pactum fiduciae, la fiduciaria aveva trasferito le quote di una società esclusivamente ai tre fratelli, anziché, come previsto dal patto, in misura del 25% ciascuno ai tre fratelli e all'attrice. In sintesi, la fiduciaria aveva illegittimamente estromesso l'attrice dalla titolarità della propria quota di partecipazione, peraltro poi ceduta nel tempo ad altri soggetti. L'attrice aveva quindi chiesto al giudice, previo accertamento dell'instestazione fiduciaria del 25% delle quote della società a una pluralità di soggetti interposti, di dichiarare la titolarità della quota in capo all'attrice stessa, con conseguente condanna dei fratelli alla consegna della partecipazione e alla restituzione degli utili medio tempore conseguiti nonché, in via subordinata, al risarcimento del danno.

La domanda era stata rigettata sia in primo sia in secondo grado: nello specifico, con riguardo alla domanda risarcitoria, la Corte d'Appello aveva rilevato che l'azione, oltre che nei confronti dei fratelli, avrebbe dovuto essere promossa anche nei confronti della fiduciaria e dei suoi amministratori. La Cassazione, investita del giudizio, ha preliminarmente chiarito alcuni principi in materia di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali. La Suprema Corte ha affermato che l'interposizione reale mediante ripetuti passaggi fiduciari è ammissibile e si colloca nell'istituto dell'instestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali, poiché essa non esclude la riconducibilità all'interponente della titolarità della quota. D'altra parte, nella prassi esistono, e sono ammesse, varie tecniche per realizzare l'interposizione reale, poso che, come rilevato dalle Sezioni Unite, il



negozio fiduciario “si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all’unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti” (Cass. SS.UU. n. 6459/2020). In ambito societario, nell’intestazione fiduciaria ordinaria, il titolare della quota è il fiduciario, che vanta i relativi diritti, tra cui, ad esempio, la sottoscrizione delle azioni in caso di aumento del capitale, la legittimazione a impugnare le deliberazioni assembleari e a far valere il diritto di prelazione ai sensi dello statuto nonché il diritto a percepire i dividendi. tuttavia, il fiduciario è obbligato, a pena d’inadempimento, a liquidare al fiduciante i dividendi maturati (Cass. n. 12353/2023). Date queste premesse, la Corte, analizzando il caso di specie, ha censurato la decisione del giudice di merito secondo cui l’azione di risarcimento del danno avrebbe dovuto essere promossa dall’attrice, oltre che nei confronti dei fratelli, anche contro la fiduciaria e i suoi amministratori. In particolare, la Cassazione ha ricordato che i condebitori solidali non sono litisconsorti necessari, potendo il creditore agire soltanto contro uno o più di essi, e che il vincolo di responsabilità solidale lega tutti coloro che abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno, ai sensi dell’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno risponda a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. n. 18289/2020). Pertanto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’attrice in punto risarcimento del danno, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In caso d’intestazione fiduciaria di partecipazione sociale, sia pure attuata mediante una «catena» di diversi soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, la violazione del pactum fiduciae da parte dell’ultimo fiduciario, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, comporta il sorgere dell’obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno, in tal modo cagionato al socio originario che abbia visto leso il suo diritto al ritrasferimento del bene, non ostando alla condanna dei concorrenti nell’illecito, i quali abbiano ottenuto il ritrasferimento indebito in loro favore, la mancata evocazione in giudizio dell’ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, in cui il creditore ha facoltà di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili”.

*Fonte: Alberto Vanti, Eutekne del 31 luglio 2026*

I migliori saluti

LF/cdr

La Segreteria